

# CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PARTE GENERALE



**I.I.S. A. Einstein**

Via Parini, 1 - 35028 Piove di Sacco - Padova

## DEFINIZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

### Oggetto della valutazione dei rischi Articolo 28

1. La **valutazione**, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

2. Il documento di valutazione dei rischi, redatto a conclusione della valutazione, **deve avere data certa** e contenere:

a) una **relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all'attività lavorativa**, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) **l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati**, a seguito della valutazione;

c) **il programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) **l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure** da realizzare nonché **dei ruoli** dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) **l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** o di quello territoriale e **del medico competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) **l'individuazione delle mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

### Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Articolo 29

1. Il **datore di lavoro** effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi, **in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente** (ove previsto).

2. Le attività di valutazione dei rischi sono realizzate previa consultazione del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.

3. La **valutazione e il documento di valutazione dei rischi** debbono essere **rielaborati**, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, **in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione** del lavoro **significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori**, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o **a seguito di infortuni significativi** o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, **le misure di prevenzione debbono essere aggiornate**.

4. Il documento **di valutazione dei rischi** e il documento **di valutazione dei rischi da interferenze**, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate **tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore entro e non oltre il 31 dicembre 2010**. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2012**, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

**Non è comunque possibile effettuare l'autocertificazione**

- a) nelle aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in grandi quantità
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti nucleari e installazioni di deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

6. **I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore entro e non oltre il 31 dicembre 2010.**

7. **La valutazione dei rischi semplificata non è comunque possibile** nelle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) nelle aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in grandi quantità
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti nucleari e installazioni di deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- h) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- i) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del presente decreto.

## CONCETTI DI PERICOLO, RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE

La conoscenza, l'individuazione ed il riconoscimento dei pericoli o fattori di rischio, presenti nell'ambiente o nelle modalità di lavoro, sono le azioni iniziali e più importanti per ogni valutazione, per una efficace prevenzione e per l'impostazione di misure di tutela. Allo scopo di rendere chiara la descrizione successiva, si riporta, la seguente definizione estratta dagli orientamenti CEE riguardanti la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro:

### PERICOLO

proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per esempio: materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni”.

## RISCHIO

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione di un dato fattore di rischio

L'intero processo di valutazione viene condotto con la partecipazione:

- del personale dell'azienda, a tutti i livelli
- del Medico Competente
- del rappresentante per la sicurezza
- eventuali professionisti esterni

Nella relazione, dunque, saranno valutati:

- Rischi che coinvolgono l'intera struttura della sede di produzione, con annotazioni mirate delle problematiche riscontrate nei vari micro-luoghi identificati;
- Rischi che coinvolgono le attrezzature utilizzate in fase di produzione, sia mobili che statiche;
- Rischi presenti per ogni singola mansione svolta all'interno dell'area considerata.

### Rischi strutturali

Rischi che coinvolgono l'intera struttura della sede di produzione, con annotazioni mirate delle problematiche riscontrate nei vari micro-luoghi identificati.

### Rischi attrezzature manuali, automatiche e semiautomatiche

Rischi che coinvolgono le attrezzature utilizzate in fase di produzione, sia mobili che statiche.

### Rischi di mansione

Rischi presenti per ogni singola mansione svolta all'interno dell'area considerata.

Il rischio viene di norma espresso con la seguente formula:

R = Rischio

P = Probabilità di accadimento dell'evento

D = Danno (gravità del danno)

$$R = P \times D$$

La formula può essere completata con l'inserimento di un ulteriore fattore, connesso con l'informazione e la formazione del personale. Per avere una effettiva riduzione del rischio, occorre provvedere a ridurre una o entrambe le componenti P ed D oppure puntare sull'informazione e la formazione del personale.

Una riduzione del rischio può essere ottenuta nei seguenti modi:

#### Effettuando interventi di PREVENZIONE

Realizzando il sistematico controllo delle apparecchiature di sicurezza e non, imponendo l'ordine e la pulizia dei locali e delle attrezzature, etc. si avrà una sensibile riduzione della PROBABILITA' del rischio (P);

#### Effettuando interventi di PROTEZIONE

Incrementando l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), installando impianti di sicurezza fissi o mobili, etc. si avrà una sensibile riduzione del DANNO delle conseguenze (D);

### Effettuando interventi CORRETTIVI

Aumentando con opportune misure di tipo divulgativo il grado di INFORMAZIONE E FORMAZIONE del personale, si avrà un sensibile incremento del fattore riduttivo .

### Scala delle Probabilità

Valore	Livello	Definizione Criteri
<b>4</b>	<b>ALTAMENTE PROBABILE</b>	1. Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. 2. Si sono già verificati dei danni per la stessa mancanza rilevata nell'Azienda considerata o in situazioni operative simili
<b>3</b>	<b>PROBABILE</b>	1. La mancanza rilevata, potrebbe provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. 2. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. 3. Il verificarsi del danno, comporterebbe una moderata sorpresa in Azienda.
<b>2</b>	<b>POCO PROBABILE</b>	1. La mancanza rilevata potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. 2. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. 3. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
<b>1</b>	<b>IMPROBABILE</b>	1. La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti 2. Non sono noti episodi già verificatisi 3. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

### Scala dell'Entità del danno

Valore	Livello	Definizione Criteri
<b>4</b>	<b>GRAVISSIMO</b>	1. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale 2. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
<b>3</b>	<b>GRAVE</b>	1. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale 2. Esposizione cronica con effetti irreversibili e parzialmente invalidanti
<b>2</b>	<b>MEDIO</b>	1. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità temporanea anche lunga ma reversibile 2. Esposizione cronica con effetti reversibili
<b>1</b>	<b>LIEVE</b>	1. Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea, breve e rapidamente reversibile 2. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

D	4	4	8	12	16	
	3	3	6	9	12	
	2	2	4	6	8	
	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	P

## LEGENDA

**12 – 16 ALTO**

Rischio di possibile infortunio grave o malattia professionale con esiti di invalidità permanente. **Azioni correttive urgenti**

**6 – 9 MEDIO**

Rischio di infortunio con esiti di invalidità temporanea superiore a 3 giorni; infortuni lievi però ripetitivi nell'anno. **Azioni correttive da programmare a breve termine**

**2 – 4 BASSO**

Rischio di infortunio stimabile inferiore a tre giorni o infortuni lievi (con medicazione); Presenza di esposizione controllata dei lavoratori entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente. **Azioni correttive da programmare a medio - lungo termine**

**1 TRASCURABILE**

Rischio non esistente o poco probabile. Eventuali azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

**I Fattori di rischio**

- Caratteristiche del luogo di lavoro
- Attrezzature di lavoro
- Prassi lavorative
- Elettricità
- Sostanze chimiche
- Agenti biologici
- Agenti fisici
- Fattori ambientali e microclima
- Interazione del luogo di lavoro con i fattori umani
- Fattori psicofisici
- Organizzazione del lavoro
- Fattori vari

**Le caratteristiche del luogo di lavoro**

- Lavorare in altezza
- Lavorare in trincea
- Luoghi conduttori ristretti
- Pavimentazioni sconnesse, scivolose
- Vie di circolazione
- Spazio limitato
- Superfici pericolose
- Impianti
- Dislivelli, pendii
- Aperture nel suolo o nelle pareti
- Lavorare vicino all'acqua o sott'acqua
- Luoghi di lavoro temporanei

#### **Le attrezzature di lavoro**

- Attrezzature e macchine di sollevamento
- Parti che possono schiacciare, afferrare e trascinare, colpire, tagliare
- Macchine per il trasporto di materiale
- Utensili manuali
- Utensili elettrici
- Scale portatili
- Videoterminali

#### **Le attrezzature di lavoro**

- Tecniche e metodi di lavoro
- Impatto sul lavoro derivante dall'indossare DPI
- Posture scomode o disagiati
- Comportamenti errati
- Movimentazione manuale dei carichi

#### **Altri fattori di rischio: ELETTRICITÀ**

- Apparecchiature di manovra
- Impianti elettrici (linee di alimentazione e circuiti di illuminazione)
- Apparecchiature, controlli, dispositivi di isolamento azionati elettricamente
- Uso di utensili elettrici portatili
- Incendi od esplosioni con innesco elettrico

#### **Altri fattori di rischio: SOSTANZE CHIMICHE**

- Mancanza di ossigeno (asfissia)
- Sostanze cancerogene
- Sostanze reattive instabili
- Presenza di sensibilizzatori

#### **Altri fattori di rischio: AGENTI BIOLOGICI**

- Batteri (legionella, influenze)
- Virus

- Funghi
- Allergeni (pollini,...)

#### **Altri fattori di rischio: AGENTI FISICI**

- Radiazioni elettromagnetiche (calore, luce, raggi X, radiazioni ionizzanti, laser)
- Rumore, ultrasuoni
- Vibrazioni
- Calore
- Freddo
- Fluidi sotto pressione
- Campi elettromagnetici

#### **Altri fattori di rischio: FATTORI AMBIENTALI**

- Illuminazione insufficiente od inadeguata
- Temperatura
- Umidità
- Ventilazione
- Agenti inquinanti
- Condizioni atmosferiche
- Impatto delle condizioni atmosferiche sulle normali attività lavorative

#### **Altri fattori di rischio: INTERAZIONE CON FATTORI UMANI**

- Impatto degli allontanamenti (ragionevolmente prevedibili) da condizioni lavorative sicure
- Conoscenze e capacità del personale
- "dimestichezza" con il rischio
- Gestione del cambiamento
- Motivazione nei confronti della sicurezza sul lavoro

#### **Altri fattori di rischio: FATTORI PSICOFISICI**

- Stress (intensità, monotonia)
- Dimensioni del luogo di lavoro (claustrofobia, solitudine)
- Reazioni in caso di emergenza
- Ripetitività del lavoro

#### **Altri fattori di rischio: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

- Fattori condizionati dai processi di lavorazione (continuità, turni, lavoro notturno)
- Livello di manutenzione di attrezzature ed impianti
- Organizzazione degli interventi di manutenzione
- Disposizioni per far fronte ad incidenti ed emergenze
- Lavoro in solitudine
- Organizzazione della sicurezza

### **CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI**

#### **1. RISCHI FISICI**

- Rischi meccanici (cadute dall'alto o a livello, scivolamenti, urti, colpi, impatti, punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, sforzi muscolari) (*Titolo VIII Capo III D.Lgs 81/08*)
- Rischi termici (calore, fiamme, freddo)



- Rischi elettrici (*titolo III capo III D.Lgs 81/08*)
- Rischio radiazioni (ionizzanti, non ionizzanti) (*Titolo VIII Capo V D.Lgs 81/08*)
- Rischio rumore (*Titolo VIII Capo II D.Lgs 81/08*)
- Rischio da esposizione a campi elettromagnetici (*Titolo VIII Capo IV D.Lgs 81/08*)

## **2. RISCHI CHIMICI** (*Titolo IX Capo I D.Lgs 81/08*)

- Sostanze solide (polveri, fibre-inalazione, contatto)
- Aerosol ( fumi, nebbie-inalazione, contatto)
- Liquidi ( immersioni, getti, schizzi)
- Gas, vapori ( inalazione, asfissia, emissioni)

## **3. RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI** (*Titolo IX Capo II D.Lgs 81/08*)

## **4. RISCHI BIOLOGICI** (*Titolo X Capo II*)

- Batteri patogeni
- Virus patogeni
- Funghi

## **5. RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI** (*titolo VI D.Lgs 81/08*)

## **6. RISCHI DA POSTURA SCORRETTA E DA SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RIPETITIVE**

## **7. RISCHI "PSICOLOGICI"** (*art 28 comma 1 D.Lgs 81-08*)

- stress, solitudine, lavoro notturno, rapporti di lavoro

## **8. RISCHI DA USO DI VIDEO TERMINALI** (*titolo VII D.Lgs 81/08*)

- lesioni dorso-lombari

## **9. RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO** (*titolo IX CAPO III D.Lgs 81/08*)

## **10. RISCHIO DA ATMOSFERE ESPLOSIVE** (*Titolo XI Capo II*)

## **11. RISCHIO RELATIVO ALLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO** (*D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151*)

### **TIPOLOGIA DEGLI INFORTUNI**

- A) oltre il 40% caduta dall'alto
- B) 20% investimento, rischio macchine incidenti stradali
- C) 15% crollo, seppellimento, soffocamento
- D) 10% caduta di materiali dall'alto
- E) 8% folgoramento , elettrocuzione, rischio elettrico
- F) 7% vari: esplosioni, rischio chimico ecc..

## Datore Di Lavoro Articoli 2 - 17- 18

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività lavorativa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa

### Obblighi

Il datore è il primo responsabile della sicurezza aziendale e deve:

1. **effettuare la valutazione di tutti i rischi** dell'attività aziendale
2. **designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione** dai rischi;
3. **nominare il medico competente** per la sorveglianza sanitaria;
4. **designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza** tenendo conto delle loro capacità e condizioni;
5. **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
6. **prendere le misure appropriate** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
7. **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
8. **richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico**;
9. **adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio** in caso di emergenza e **dare istruzioni** affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
10. **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
11. **informare, formare e addestrare** i lavoratori (art.36 e 37);
12. **astenersi**, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
13. **consentire ai lavoratori di verificare**, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
14. **consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** copia del documento della valutazione dei rischi e consentirgli di accedere ai dati;
15. **elaborare il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)** e consegnarne copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

16. **prendere appropriati provvedimenti** per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi **per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno** verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
17. **comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi**, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro **di almeno un giorno**, escluso quello dell'evento e, **a fini assicurativi**, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro **superiore a tre giorni**;
18. **consultare il rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza;
19. **adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro**, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
20. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, **munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
21. nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, **convocare la riunione periodica**;
22. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
23. **comunicare annualmente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) (non più all'INAIL) i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**
24. **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**;
25. **informare, formare e addestrare i lavoratori (art. 36 e 37) sui rischi e la prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza**;
26. **fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente tutte le informazioni necessarie** a valutare la presenza e la natura dei rischi per permettere la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

Può avvalersi della collaborazione di Dirigenti e Preposti oltre che di Tecnici ed Esperti della sicurezza.

#### **DIRIGENTE:** Articoli 2 - 18

Persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

#### **Obblighi**

È soggetto a tutti gli obblighi delegabili del Datore di Lavoro

#### **PREPOSTO:** Articoli 2- 19

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dell'incarico conferitogli, vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro esercitando un funzionale potere di iniziativa

## Obblighi

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

1. **sovrintendere e vigilare sulla osservanza** da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti**;
2. **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
3. **richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio** in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
4. **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio **di un pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
5. **astenersi, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato**;
6. **segnalare al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo** che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
7. **frequentare appositi corsi di formazione.**

## RSPP: *Responsabile Del Servizio Di Prevenzione e Protezione* Articoli 2 - 31 - 32 - 33

Persona in possesso di capacità e di requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione **all'interno della azienda** o della unità produttiva, o incarica persone o **servizi esterni** costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Il ricorso a persone o **servizi esterni è obbligatorio** in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti richiesti.

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione **all'interno dell'azienda è comunque obbligatoria** nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali in cui sono presenti sostanze pericolose in grandi quantità
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti nucleari e installazioni di deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

## Obblighi

Può essere incaricato dal DL a svolgere compiti di:

27. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure preventive e protettive e procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
28. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori (art. 36 e 37) sui rischi e sulla prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza;

### MC: Medico Competente Articolo 38

È nominato dal DL per collaborare nella valutazione dei rischi ed effettuare la sorveglianza sanitaria. Verifica, in qualità di pubblico ufficiale, l'idoneità fisica del lavoratore e dell'ambiente di lavoro.

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  - c) autorizzazione derivante dall'aver svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni;
- (art. 55 D. L. vo n. 277/91)

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

### Obblighi

Il medico competente:

1. **collabora** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione **alla valutazione dei rischi**, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, **alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute** e della integrità psico-fisica dei lavoratori, **all'attività di formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e **alla organizzazione del servizio di primo soccorso** considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
2. **programma ed effettua la sorveglianza sanitaria** attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
3. **istituisce**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), **aggiorna e custodisce**, sotto la propria responsabilità, **una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore** sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

4. **consegna al datore di lavoro**, alla cessazione dell'incarico, **la documentazione sanitaria** in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
5. **consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria** in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
6. **invia all'ISPESL**, esclusivamente per via telematica, **le cartelle sanitarie e di rischio** nei casi previsti dal presente decreto legislativo, **alla cessazione del rapporto di lavoro**. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
7. **fornisce informazioni ai lavoratori** sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, **sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività** che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
8. **informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria** e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
9. **comunica per iscritto**, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, **al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria** effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
10. **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
11. **partecipa alla programmazione** del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
12. comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### **RLS: Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza Articolo 47**

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito **a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo**. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro.

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Qualora non si proceda alle elezioni previste, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale [Articolo 48](#)

**Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le modalità di elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza territoriale sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le stesse associazioni.

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità ( art. 52).

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale **ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza** concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo **un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.**

8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è **incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.**

#### Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo Articolo 49

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri:

- a) i porti, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima;
- b) centri intermodali di trasporto;
- c) impianti siderurgici;
- d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
- e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

#### Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Articolo 50

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- **accede ai luoghi di lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni;
- **è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione** nella azienda o unità produttiva;
- **è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti** al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- **è consultato in merito all'organizzazione della formazione** di cui all'articolo 37;
- **riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi** e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- **riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;**
- **riceve una formazione adeguata** e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;



- **promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione** idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- **formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti**, dalle quali è, di norma, sentito;
- **partecipa alla riunione periodica** di cui all'articolo 35;
- **fa proposte in merito alla attività di prevenzione**;
- **avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività**;
- **può fare ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, **riceve copia del documento della valutazione dei rischi.**

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla privacy e del segreto industriale** relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.**

#### **L: Lavoratore** Articolo 2

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei

Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; soggetti impiegati in lavori "socialmente utili".

### **Obblighi dei lavoratori** Articolo 20

1. **Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**;
- **osservare le disposizioni e le istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;
- **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza** nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- **non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo;
- **non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza** ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro;
- **sottoporsi ai controlli sanitari previsti** dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

## SANZIONI

### **Datore di Lavoro**

- Omessa valutazione dei rischi e/o Mancata adozione del documento di sintesi ad essa relativa.

**Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro**

- Omessa nomina del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione aziendale.
- Non aver provveduto alla nomina del medico competente.

**Arresto da tre mesi a sei mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro**

- Mancata designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e di primo soccorso;

**Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro**

- Non adeguata informazione ai lavoratori sui contenuti previsti dall' art. 36;

**Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro**

#### **Preposto**

- Omessa vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge.

**Arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro**

- Mancata frequenza degli appositi corsi di formazione

**Ammenda da 300 a 900 euro**

#### **Lavoratore**

- Mancata osservanza delle disposizioni e delle istruzioni per la protezione collettiva e individuale;
- Mancata partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- Rifiuto di sottoporsi ai controlli sanitari previsti

**Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro**

- Mancata esposizione del cartellino di riconoscimento.

**Ammenda da 50 a 300 euro**

#### **Medico competente**

- Omessa istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio

**Arresto fino a due mesi o ammenda da 1000 a 4.500 euro**

- Omessa visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

**Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1000 a 5000 euro**

#### **Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Articolo 9**

L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che **esercitano le proprie attività, anche di consulenza**, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

lo svolgimento dell'attività di consulenza dei funzionari dell'ISPESL e dei relativi proventi è disciplinato per legge, fermo restando che **i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.**

#### **Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Articolo 10**

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato **svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti del-**

**le imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.**

### *Vigilanza Articolo 13*

**Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.**

## ALCOOL - FUMO - DROGHE

### *Divieto di fumare durante le lavorazioni*

Non si può fumare, né sigarette, né sigari o pipe. Questo divieto sussiste soprattutto là dove il fumo di tabacco potrebbe mettere in pericolo la sicurezza di altre persone. Naturalmente è sempre vietato fumare quando ci sono materiali infiammabili, per il rischio di provocare incendi. Inoltre è avvertita sempre di più l'importanza di proteggere dal fumo i non fumatori. Il fumo deve essere interdetto anche là dove sussistono per il fumatore pericoli di inalare sostanze tossiche perché queste possono depositarsi sulle mani e poi introdursi nell'organismo proprio attraverso il fumo, oppure attraverso il contatto delle labbra con la sigaretta.

### *Divieto uso produttori fiamme libere*

L'azienda raccomanda e proibisce tassativamente l'uso di fiamme libere (accendini o similari).

In tutta l'azienda è fatto divieto di utilizzare qualsiasi fiamma libera.

### *Divieto uso alcol e droghe (medicinali) in azienda*

L'azienda riconosce che l'uso improprio e/o l'abuso di alcool, droghe e altre sostanze simili da parte dei propri dipendenti condiziona in maniera negativa il loro dovere di prestare il proprio lavoro efficientemente e che ciò può arrecare conseguenze dannose per loro stessi, nonché sulla sicurezza, la produttività e l'efficienza degli altri dipendenti e dell'azienda stessa.

L'azienda proibisce il possesso, l'uso, la distribuzione e la vendita di alcool o droghe illecite (o soggette a controllo e non prescritte dal medico) nei suoi locali, e durante lo svolgimento del proprio lavoro presso i clienti. L'inosservanza di tale divieto prevede una adeguata azione disciplinare che può portare anche al licenziamento (vedi contratto collettivo).

Il lavoratore è tenuto a comunicare immediatamente al medico competente l'eventuale uso/assunzione a scopo terapeutico di farmaci che possono causare sonnolenza o, in qualsiasi modo, alterare le capacità percettive e/o reattive della persona.

Il Medico competente è a disposizione degli interessati che ritengano di volerlo consultare per qualsiasi informazione, in maniera volontaria e strettamente riservata, anche per una collaborazione per un recupero efficace. In tal caso gli interessati assistiti saranno tutelati dalle garanzie previste dalla vigente normativa, legale e contrattuale, mantenendo assoluto rispetto della dignità della persona.

### **Procedure per gli accertamenti**

Il provvedimento distingue tra **due distinti livelli di accertamento**:

il primo, interamente affidato al medico competente, e un altro, di secondo livello, a cura delle strutture competenti con compiti di approfondimento diagnostico accertativo.

#### Accertamenti di primo livello effettuato dal medico competente

Va precisato che l'accertamento non è pre - assuntivo ma post-assuntivo (fa parte a tutti gli effetti della visita medica con lo scopo del rilascio del certificato di idoneità).

1. il datore di lavoro trasmette al medico competente l'elenco delle persone da sottoporre ad accertamento. Il datore di lavoro deve inviare una nuova comunicazione in caso di cambiamento mansione o in caso di nuove assunzioni. La comunicazione ha comunque validità massima annuale
2. il medico, entro 30 giorni dalla comunicazione, stabilisce – e comunica al datore di lavoro – un piano di lavoro (data, luogo di accertamento e elenco dei dipendenti)
3. il datore di lavoro informa il lavoratore su data e luogo con un preavviso massimo di un giorno
4. se il lavoratore rifiuta di sottoporsi, è sospeso in via cautelativa della mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni
5. se l'accertamento è negativo, viene emesso giudizio positivo di idoneità alla mansione. Nel caso contrario, il dipendente viene sospeso in via cautelativa, ha 10 giorni per appellarsi. La pratica viene trasmessa ad una struttura sanitaria per un accertamento di secondo livello.

#### Accertamenti di secondo livello

1. Se gli accertamenti di secondo livello danno esito negativo, il dipendente viene riadibito alla mansione ma potrà essere comunque monitorato durante 6 mesi
2. Se gli accertamenti di secondo livello confermano la tossicodipendenza, la struttura sanitaria conferma al medico per iscritto l'esito. Il medico lo comunica al datore di lavoro che fa cessare il dipendente dalla mansione a rischio

#### Rapporto di lavoro

I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza che intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per l'intero periodo del trattamento riabilitativo, in ogni caso per un massimo di 3 anni (senza retribuzione né accredito della contribuzione previdenziale).

Gli accertamenti prevedono **sei distinte tipologie**:

1. Accertamento **pre-affidamento** della mansione
2. Accertamento **periodico**
3. Accertamento **per ragionevole dubbio**
4. Accertamento **dopo un incidente**
5. Accertamento **di follow up (monitoraggio cautelativo- min 6 mesi)**
6. Accertamento **al rientro al lavoro** dopo un periodo di sospensione dovuto ad esito positivo

## IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE

### *SPISAL Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro*

Il Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro è uno dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Allo SPISAL sono attribuite le funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con il compito di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

#### *Motivazione dei controlli*

Lo SPISAL interviene in caso di:

- infortunio grave o malattia professionale
- segnalazione
- vigilanza programmata

#### *Modalità di intervento*

Il personale SPISAL si presenta munito di cartellino di riconoscimento e con dotazioni e strumentazioni tecniche.

Richiede la presenza del Datore di Lavoro, dell'RSPP ed, eventualmente, dell'RLS.

Svolge un'indagine sulla documentazione (Documento di valutazione dei rischi, documentazione tecnica, documentazione sanitaria, programmazione dell'informazione e della formazione)

Effettua un sopralluogo per verificare la presenza di rischi per la sicurezza (ambiente di lavoro, macchine, attrezzature, impianti) e per la Salute (presenza e modalità di utilizzo di sostanze chimiche; emissioni di polveri, fumi, vapori; presenza dei rischi standard e specifici della produzione; utilizzo dei DPI; comportamento dei lavoratori)

#### **ISPETTORATO DEL LAVORO**

I compiti dell'ispettorato del lavoro sono la protezione della salute fisica e psichica dei lavoratori sul posto di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo, la protezione speciali dei giovani, delle donne incinte o madri che allattano e la prevenzione degli infortuni professionali. È composto da funzionari della Direzione Provinciale o Regionale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria che controllano, verificano e giudicano eventuali violazioni in materia lavorativa, allo scopo di favorire il rapporto, e dunque l'accordo, tra datore di lavoro e dipendente. I poteri dell'ispettorato del lavoro sono numerosi, ma possono essere identificati in due aree:

- l'ambito penale, seguendo le norme del codice di rito relativo, qualora ravvisi gli estremi di reato, ed in tal caso prenderà la veste di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
- l'ambito amministrativo, ossia l'attività svolta seguendo le norme relative alla legge in materia di lavoro

#### *INAIL: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro*

L'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti :

- raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- concorre, d'intesa con l'ISPESL, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
- partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della produzione di norme tecnica in materia;

- eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro.

*ISPESL: Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (assorbito dall'INAIL)*

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca.

- svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del Mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
- fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
- fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
- svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;
- assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori;
- supporta l'attività di monitoraggio del Ministero della Salute sulla applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

*IPSEMA: Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (assorbito dall'INPS)*

**Vigili del fuoco**

"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo del quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo."

Tra questi anche i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme in materia di lotta antincendio.

Sono soggette in particolare al controllo dei VV.FF. le aziende in cui si producono si impiegano o si immagazzinano prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi; le aziende che per dimensione, ubicazione o altre ragioni presentano gravi pericoli per i lavoratori in caso di incendio.

Per i progetti di nuovi impianti o costruzioni che presentano il rischio di incendio deve essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimata.

Il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai VV. FF. costituisce requisito indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

I VV.FF. svolgono inoltre attività di informazione, consulenza e assistenza.